



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA 24 DEL 06.05.2020

OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID 19

IL SINDACO

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, e in particolare l'art. 1:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

Verificata pertanto la impossibilità di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza all'interno del parco comunale di Via Mazzini, di consistente estensione e caratterizzato dalla presenza di alberature, nonché della generalità dei parchi comunali con presenza di panchine appartate e siepi, ritenuto quindi di prevedere la temporanea chiusura del parco di Via Mazzini, nonché l'interdizione della generalità dei parchi comunali.

Vista l'ORDINANZA n. 539 del 3 maggio 2020 adottata dal Presidente della Regione Lombardia. “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid 19. ordinanza ai sensi dell'art- 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 , n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19”, ed in particolare l'art. 1:

c1) Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità.

Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.

Verificata pertanto la impossibilità di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza nello svolgimento di attività motoria intensa sulle piste ciclabili e sull'alzaia del canale Villoresi, stante il rischio di contaminazione in relazione alle ridotto calibro delle piste che compromette il rispetto di distanza interpersonale, e ritenuto quindi di escludere che in tali ambiti possa essere svolta di attività motoria intensa.

Art 1.c, 6 I mercati scoperti possono aprire, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:

Ritenuto di aprire i mercati scoperti settimanali riservato ai soli prodotti alimentari, assicurando il rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree di mercato:

- settimanale del lunedì in Via Po - frazione Olcella – n. 1 banco alimentare – massimo n. 2 clienti presenti contemporaneamente nell'area delimitata.

- settimanale del venerdì in P.zza Mercato – n 27 banchi alimentari – massimo n 54 clienti presenti contemporaneamente nell'area delimitata.

Definendo inoltre che il Comandante del Corpo di Polizia Locale individui nel proprio organico il "Covid Manager", atto a coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di sicurezza

Dato atto che:

- le disposizioni della detta Ordinanza Regionale , che assorbe l'Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020, producono i loro effetti dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, fatte salve eventuali proroghe;

- resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 19/2020, sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;

ORDINA

1) La temporanea chiusura del parco comunale di Via Mazzini, e l'interdizione della generalità dei parchi comunali, stante l'impossibilità di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento interpersonale.

2) Il divieto di effettuazione di "attività motoria intensa" sulle piste ciclabili e sull'alzaia del canale Villoresi di competenza comunale, in relazione alle ridotto calibro delle piste e compromissione della adeguata distanza interpersonale, con conseguente obbligo indifferenziato di corretto utilizzo della mascherina o di altre protezioni.

3) Di aprire i mercati scoperti comunali, riservati ai soli prodotti alimentari, assicurando il rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree di mercato come fissate nell'Ordinanza Regionale n. 539 del 03.05.2020:

- settimanale del lunedì, in Via Po - frazione Olcella – n. 1 banco alimentare – massimo n. 2 clienti presenti contemporaneamente nell'area delimitata;

- settimanale del venerdì, in P.zza Mercato – n 27 banchi alimentari – massimo n 54 clienti presenti contemporaneamente nell'area delimitata;

- mensile nella terza domenica, in P.zza Mercato – n 8 banchi alimentari – massimo 16 clienti presenti contemporaneamente nell'area delimitata.

Definendo inoltre che il Comandante del Corpo di Polizia Locale individui nel proprio organico il "Covid Manager", atto a coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di sicurezza.

4) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

5) La presente Ordinanza, che consta di 3 fogli, sarà resa nota mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo con l'installazione della necessaria segnaletica esplicativa rivolta all'utenza.

6) Il Comandante della Polizia Locale e gli uffici tecnici dell'Area Demanio e dell'Area Risorse Strumentali sono incaricati dell'attuazione alla presente ordinanza, dando luogo agli adempimenti ivi previsti per quanto di rispettiva competenza.

7) E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

8) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034; ed entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- All'Ufficio Segreteria /Ufficio Messaggi Comunali, per l'affissione all'albo pretorio
- All'Area Demanio, all'Area Risorse Strumentali e al Comando di Polizia Locale

II SINDACO

(Prof. Susanna Biondi)

Documento firmato digitalmente conformemente a quanto disposto dal D.Lgs n. 82/2005